

TESTO SETTEMBRE 2017	TESTO NOVEMBRE 2018
<p><u>ART.2, comma 2</u></p> <p>La programmazione del personale di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque non oltre il mese di aprile, o del successivo bilancio di previsione, nonché in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale.</p> <p><u>ART. 2, comma 3</u></p> <p>La programmazione del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, si conforma ai seguenti criteri:</p> <p>a) possibilità di convertire, in assenza degli aventi titolo collocati nelle graduatorie di cui alle lettere e) e f) p.to i) e dei vincitori delle procedure di reclutamento di cui alla lettera f) p.to ii), nonché delle stabilizzazioni di cui alla lettera g), i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni;</p> <p>b) possibilità di convertire, in assenza degli aventi titolo collocati nelle graduatorie di cui alle lettere e) e f) p.to i) e dei vincitori delle procedure di reclutamento di cui alla lettera f) p.to ii), nonché delle stabilizzazioni di cui alla lettera g), cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione è attuata nel rispetto del limite annuo del 30 per</p>	<p><u>ART. 2, comma 2</u></p> <p>La programmazione del personale di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonché in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile.</p> <p><u>ART. 2, comma 3</u></p> <p>La programmazione del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera c), si conforma ai seguenti criteri:</p> <p>a) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni, nel rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non può comunque essere superiore allo 0,5;</p> <p>b) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione è attuata nel rispetto del limite annuo del 30 per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unità superiore;</p>

cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del personale di cui al comma 1 e con un numero minimo di cattedre convertite pari ad uno;

c) **possibilità di destinare** al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformità alle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, **con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del professore di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, pari alla somma del:

- i. 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio **certe** dell'anno accademico di riferimento;
- ii. 50% della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore;

~~d) possibilità di riservare, nell'ambito del triennio di programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, il limite massimo del 15% del budget per assunzioni a tempo indeterminato a bandi per trasferimento di personale già in servizio in altre Istituzioni nella medesima qualifica ai sensi dell'articolo 5;~~

e) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il **35% del budget** per le assunzioni a tempo

c) **destinazione** al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformità alle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, di una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, pari alla somma:

- i. del 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico **precedente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;**
- ii. **per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, di un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;**

d) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento e **una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL, a livello di singola Istituzione**, nel rispetto dei limiti di spesa di cui

indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano, nell'ordine, nelle seguenti graduatorie per soli titoli:

1. graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
2. graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni;
3. graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

f. obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 35% del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultino, nell'ordine:

1. nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
2. vincitori delle procedure di reclutamento per esami e titoli di cui all'articolo 4 del presente regolamento. **Nell'ambito di tali procedure almeno il 10% e non più del 50% del budget è riservato a professori a tempo indeterminato di**

alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari al **30 per cento** del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine:

1. nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
2. nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
3. nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
4. **nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;**

e) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 35 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultino, nell'ordine:

- 1) nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
- 2) vincitori delle procedure di reclutamento per esami e titoli di cui all'articolo 4;

seconda fascia in servizio da almeno 3 anni accademici;

g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla lettera c) e con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020 relativamente agli aa.aa. 2018/19 – 2019/20 e 2020/21, di destinare una quota minima del 10% del budget di cui alla lettera c) all'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che

f) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento del budget, al reclutamento rispettivamente:

1) per soli titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, ad esclusione della prova di cui alla lettera g), di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per esami e titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;

2) per esami e titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L'eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle procedure di reclutamento di cui ai numeri 1) e 2), resta nella disponibilità dell'Istituzione per essere destinata alle procedure di cui alle lettere d), e) e g);

g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla lettera c) e con riferimento al triennio di programmazione 2018/2020 relativamente agli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, di destinare una quota minima del 10 per cento del budget di cui alla lettera c) al reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1. risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che

procede all'assunzione;

2. sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione;
3. abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM;

ART. 2, comma 4

~~I criteri di cui al comma 3 non si applicano per il reclutamento dei docenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in ragione delle peculiarità didattiche e organizzative degli stessi.~~

ART. 2, comma 5

~~Tenuto conto delle rispettive peculiarità didattiche e organizzative e a condizione che il bilancio dell'Istituzione non presenti situazioni di disavanzo:~~

~~i Conservatori di musica, le Accademie statali di belle arti e l'Accademia nazionale di danza, in aggiunta alle eventuali assegnazioni specificamente disposte da altri enti pubblici o privati, possono destinare annualmente una somma non superiore al 15% delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento tramite le~~

procede all'assunzione;

2. sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione;
3. abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM.

ART. 8, comma 2

Tenuto conto delle peculiarità didattiche e organizzative degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) a questi ultimi si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, ma non le percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e g); i predetti Istituti e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente una somma superiore all'80 per cento delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6.

ART. 2, comma 4

Le assunzioni di personale effettuate con le procedure di cui al comma 3, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 4), e lettera e), numero 1), non possono superare il limite del 50 per cento di quelle svolte con le procedure di cui all'articolo 4.

~~procedure di cui all'articolo 7;~~

~~L'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), in aggiunta alle eventuali assegnazioni specificamente disposte da altri enti pubblici o privati, possono destinare annualmente una somma non superiore al 75% delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento tramite le procedure di cui all'articolo 7.~~

ART. 3 (Collaborazioni tra Istituzioni)

Le Istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni e accordi finalizzati a:

1. programmare procedure di reclutamento comuni;
2. utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso dello stesso.

ART. 4 (Procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato)

e) valutazione dei seguenti titoli, cui riservare almeno 50 punti:

1. presenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere e) e f), anche graduando il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico- disciplinare messo a concorso (massimo 10 punti);
2. titoli di studio e culturali di alta qualificazione (minimo 10 punti);

ART. 3 (Collaborazioni tra Istituzioni)

Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a:

- a) programmare procedure di reclutamento comuni;
- b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso dello stesso, **definendo le modalità di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.**

Art. 4 (Procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato)

f) valutazione dei seguenti titoli, cui riservare almeno 50 punti **e non più di 60:**

1. presenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e), anche graduando il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico- disciplinare messo a concorso (massimo 10 punti);
2. titoli di studio e culturali di alta qualificazione, **graduati secondo l'attinenza al settore artistico disciplinare messo a concorso** (minimo 10 punti);

3. attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti 5 anni o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti);
4. qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);
5. qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);
6. premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);
7. premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti).

f) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento, cui riservare almeno 40 punti, della durata di 45 minuti, cui sono ammessi esclusivamente i candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli;

g) previsione che, dieci giorni prima dello svolgimento della prova didattica di cui alla lettera f), i candidati che sono ammessi alla stessa scelgano un tema tra i due sorteggiati

3. attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato **nei precedenti dieci anni** o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilità di graduare il punteggio in relazione **all'anzianità di servizio** e all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti);
4. qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale **nei precedenti dieci anni** (minimo 5 punti);
5. qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale **nei precedenti dieci anni** (minimo 5 punti);
6. premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale **nei precedenti dieci anni** (minimo 5 punti);
7. premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale **nei precedenti dieci anni** (minimo 5 punti);

g) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento, cui riservare almeno 40 punti **e non più di 50**, della durata di 45 minuti, cui sono ammessi esclusivamente i candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli;

h) previsione che, dieci giorni prima dello svolgimento della prova didattica di cui alla lettera g), i candidati che sono ammessi alla

<p>nell'ambito di una terna di argomenti predisposti dalla commissione in fase di determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore artistico- disciplinare;</p> <p>h) previsione che, nell'ambito della valutazione dei titoli e della prova didattica, laddove pertinente, la commissione utilizzi come criteri di riferimento per esprimere le proprie valutazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'originalità dei contenuti, della ricerca e della produzione, delle competenze disciplinari e metodologiche anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi; 2. la congruità e la continuità temporale dell'attività professionale con il settore artistico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione; 3. la qualità dei risultati e delle esperienze, valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito internazionale; <p>i. previsione che in caso di comprovata indisponibilità dei docenti titolari delle discipline oggetto delle valutazioni comparative, le Istituzioni possano individuare il soggetto tra i docenti titolari di altro settore della stessa area disciplinare;</p> <p>Nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2 le Istituzioni possono procedere, a decorrere dall'anno accademico 2018/19, al reclutamento a tempo indeterminato di professori di prima fascia mediante procedure di valutazione comparativa, disciplinate ai sensi del comma 1. Tali procedure devono essere riservate, per un budget pari ad almeno il 10% e comunque entro il limite massimo del 50% a docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici e possono altresì essere riservate per un budget non superiore al 20% a professori a tempo indeterminato di prima fascia appartenenti a diversi settori artistico-disciplinari.</p>	<p>stessa scelgano un tema tra i due sorteggiati nell'ambito di una terna di argomenti predisposti dalla commissione in fase di determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore artistico-disciplinare;</p> <p>i) previsione che, nell'ambito della valutazione dei titoli e della prova didattica, laddove pertinente, la commissione utilizzi come criteri di riferimento per esprimere le proprie valutazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'originalità dei contenuti, della ricerca e della produzione, delle competenze disciplinari e metodologiche anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi; 2) la congruità e la continuità temporale dell'attività professionale con il settore artistico- disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione; 3) la qualità dei risultati e delle esperienze, valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito internazionale;
---	--

~~Art. 5 (Trasferimenti di personale docente di ruolo)~~

- ~~1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, le istituzioni, disciplinano i trasferimenti del personale docente in servizio a tempo indeterminato, assicurando la valutazione comparativa dei candidati attraverso procedure riservate a coloro che hanno maturato almeno tre anni accademici di permanenza nelle istituzioni AFAM, anche se in aspettativa ai sensi della normativa vigente.~~
- ~~2. Ai fini del presente articolo si utilizzano i principi e criteri di cui all'articolo 4 con l'unica eccezione riguardante i titoli che sono graduati come di seguito indicato. Titoli (minimo 70 punti):~~
 - ~~1. attività di insegnamento svolta con contratti a tempo indeterminato o determinato nei precedenti 5 anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso (minimo 10 punti);~~
 - ~~2. qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);~~
 - ~~3. qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);~~
 - ~~4. premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);~~
 - ~~5. premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti 5 anni (minimo 5 punti);~~
 - ~~6. anzianità di servizio a tempo indeterminato (minimo 10 punti);~~
 - ~~7. esigenze certificate di~~

~~ricongiungimento familiare
(minimo 10 punti)~~

ART. 6 (Reclutamento del personale docente a tempo determinato)

comma 2:

I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano, nell'ordine, nelle seguenti graduatorie:

- a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
- c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni;
- d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

comma 3:

Dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:

ART. 5 (Reclutamento del personale docente a tempo determinato)

comma 2:

I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine:

- a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
- c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
- d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- e) **graduatorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), numero 4).**

comma 3:

In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, **nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti e dell'articolo 35-**

a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. **I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione;**

b) previsione che le procedure di selezione siano per titoli e prova didattica o, in ragione delle peculiarità dell'insegnamento e a seguito di motivata decisione del Consiglio di amministrazione, esclusivamente per titoli ~~o esclusivamente a seguito di prova didattica~~; nel caso di selezione per titoli e prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari a 100 punti, deve essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova didattica.

c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero;

d) partecipazione alle procedure di coloro che siano in possesso almeno di diploma accademico di I livello o di laurea;

e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono ritenuti valutabili i seguenti titoli:

eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico disciplinare ritenuto affine;

titoli di studio e culturali di alta qualificazione;

attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti 5 anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a

bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:

a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. **I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione;**

b) previsione che le procedure di selezione siano per titoli e prova didattica o, in ragione delle peculiarità dell'insegnamento e a seguito di motivata decisione del consiglio di amministrazione, esclusivamente per titoli; nel caso di selezione per titoli e prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari a 100 punti, deve essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova didattica.

c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero;

d) partecipazione alle procedure di coloro che siano in possesso almeno di diploma accademico di I livello o di laurea;

e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono ritenuti valutabili i seguenti titoli:

eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico disciplinare ritenuto affine;

titoli di studio e culturali di alta qualificazione;

attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti 10 anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;

